

# Operativa dal 15.9.2012 la sanatoria per i lavoratori stranieri ExtraUE irregolari

[www.ermiodinora.com](http://www.ermiodinora.com)

Con la presente desideriamo informarla che dallo scorso **15 settembre** e fino al **15 ottobre 2012** è possibile presentare allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente per territorio la **dichiarazione di emersione dei lavoratori irregolari stranieri extraUe**. Alla procedura di regolarizzazione, prevista dall'art. 5 del DLgs. 16.7.2012 n. 109 e ulteriormente disciplinata dal Decreto interministeriale del 29.8.2012, possono aderire **i datori di lavoro** (anche domestici) che alla data del **9 agosto 2012 occupavano irregolarmente**, da almeno 3 mesi, un **lavoratore straniero** presente ininterrottamente nel nostro Paese almeno **dal 31 dicembre 2011**. La presentazione della dichiarazione di emersione, effettuabile esclusivamente **in modalità telematica**, può avvenire previo versamento di un **contributo forfetario di 1.000,00 euro**. Effettuato l'invio, i soggetti interessati (datore e lavoratore) dovranno attendere la **convocazione dello Sportello Unico per l'Immigrazione**, destinatario dell'istanza, per il perfezionamento della procedura di regolarizzazione, che avverrà a seguito di una serie di verifiche quali, ad esempio, la veridicità di quanto dichiarato nell'istanza, l'avvenuto versamento del contributo forfetario nonché delle somme per la regolarizzazione sul **piano contributivo, fiscale e retributivo**, e così via. Infine, se le verifiche giungeranno a buon fine, si procederà alla stipula del **contratto di soggiorno** con la contestuale **comunicazione obbligatoria di assunzione** del lavoratore straniero.

## Quadro normativo di riferimento

---

La sanatoria in oggetto è stata introdotta dall'art. 5 del DLgs. n. 109 del 16.7.2012 e successivamente, con il DM del 29.8.2012, emanato dal Ministro dell'Interno (di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché con il Ministro per la Cooperazione internazionale e l'Integrazione e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze), sono state stabilite le modalità:

- è di pagamento del **contributo forfetario** di 1.000 euro per ciascun lavoratore da regolarizzare;
- è per individuare i **requisiti reddituali** del datore di lavoro per accedere alla procedura di regolarizzazione.
- è di presentazione della **dichiarazione di emersione** del rapporto irregolare;
- è di regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo **retributivo, contributivo e fiscale**;

[www.ermiodinora.com](http://www.ermiodinora.com)

## OSSERVA

Si segnalano importanti **documenti di prassi**, con i quali sono stati forniti ulteriori istruzioni e chiarimenti in merito agli adempimenti che i soggetti interessati devono espletare per accedere alla procedura di regolarizzazione, in particolare:

- à la Risoluzione Agenzia Entrate 31.8.2012 n. 85;
- à la Circolare Min. Interno 7.9.2012 n. 5638;
- à la Circolare Inps 14.9.2012 n. 113.

## Soggetti interessati e requisiti richiesti

---

I soggetti che possono accedere alla procedura di regolarizzazione sono **i datori di lavoro, anche domestico e agricolo**:

à **italiani**

à **comunitari**

à **extracomunitari** titolari di regolare carta di soggiorno ex art. 9 del DLgs. 25.7.1998 n. 286 che alla data del 9 agosto 2012 **occupavano irregolarmente** alle proprie dipendenze da **almeno 3 mesi** (e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di emersione), **lavoratori stranieri** presenti sul territorio italiano in modo ininterrotto almeno dal **31 dicembre 2011**.

In particolare, possono essere regolarizzati i rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, **purché con orario a "full time"**.

## OSSERVA

Per espressa previsione dell'art. 5 del DLgs. n. 109/2012 sono esclusi dalla regolarizzazione i lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato con contratto di lavoro **a tempo parziale**, ad eccezione dei **lavoratori domestici** di sostegno al bisogno familiare, per il quale sono ammessi i rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato con orario di lavoro **non inferiore alle 20 ore settimanali**.

### Requisiti reddituali dei datori di lavoro

L'art. 3 del DM 29.8.2012 stabilisce che il datore di lavoro interessato può accedere alla procedura di regolarizzazione se in possesso dei seguenti requisiti reddituali:

- se si tratta di un **datore di lavoro "subordinato"** (persona fisica, società o ente), deve possedere un reddito imponibile o fatturato **non inferiore a 30.000 euro annui**, così come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente;
- se si tratta di un **datore di lavoro domestico**, il suo reddito imponibile **non può essere inferiore**:
  - è a **20.000 euro annui** se il nucleo familiare è composto da **un solo soggetto** percettore di reddito;

è a **27.000 euro** se il nucleo familiare – inteso come famiglia anagrafica – è composto da più soggetti conviventi.

In quest'ultimo caso, la norma prevede che il **coniuge** ed i **parenti entro il 2° grado** possono concorrere alla determinazione del reddito anche nel caso in cui **non siano conviventi**.

#### OSSERVA

Nel caso di lavoro domestico, la verifica dei requisiti reddituali non avviene applicata qualora il datore che intende accedere alla procedura di emersione sia affetto da **patologie** o **handicap** che ne limitano l'autosufficienza.

#### Casi di esclusione

L'art. 5 del DLgs. n. 109/2012 prevede specifiche condizioni per le quali i datori di lavoro e i lavoratori non possono accedere alla procedura di regolarizzazione.

<b>Datori di lavoro</b>	Non possono accedere alla sanatoria i datori di lavoro condannati, <b>negli ultimi 5 anni</b> , per <b>reati</b> quali, a titolo esemplificativo, il favoreggiamento dell' <b>immigrazione clandestina</b> , l'intermediazione illecita e lo <b>sfruttamento del lavoro</b> (art. 603-bis c.p.), oltre ai reati previsti dall'art. 22, co. 12, del DLgs. 286/1998 per i datori di lavoro che occupano lavoratori stranieri <b>privi di permesso di soggiorno</b> , oppure <b>scaduto</b> .
<b>Lavoratori</b>	Sono esclusi dalla procedura di regolarizzazione i lavoratori stranieri che si trovano nelle condizioni previste ai sensi del co. 13 dell'art. 5 del DLgs. 109/2012, ovvero siano stati, ad esempio, soggetti ad un <b>provvedimento di espulsione</b> , oppure siano considerati una <b>minaccia per l'ordine pubblico</b> o la <b>sicurezza dello Stato</b> , eccetera.

#### Pagamento del contributo forfetario

Secondo le previsioni dell'art. 5 del DLgs. n. 109/2012, **prima** di poter inviare la dichiarazione di emersione del rapporto di lavoro irregolare è necessario effettuare il pagamento di un apposito **contributo forfetario** del valore di **1.000 euro**.

Per il pagamento, effettuabile già dallo scorso 7 settembre 2012, può essere utilizzato il modello **F24 – Versamenti con elementi identificativi**, disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)), utilizzando i seguenti codici tributo appositamente istituiti con la risoluzione Agenzia Entrate 31.8.2012 n. 85:

è **REDO** per i datori di **lavoro domestico**

è **RESU** per i datori di **lavoro subordinato**.

## OSSERVA

L'importo del contributo **non è deducibile** ai fini dell'imposta sul reddito, inoltre, la somma versata **non sarà restituita** nei casi in cui la dichiarazione di emersione non venga presentata oppure dichiarata irricevibile, archiviata o rigettata.

## Presentazione della dichiarazione di emersione

La circolare Min. Interno n. 5638/2012 ha ulteriormente precisato che la presentazione della dichiarazione di emersione del lavoro irregolare deve rispettare i seguenti termini e modalità:

<b>Modalità di presentazione</b>	In via esclusivamente <b>telematica</b> , mediante registrazione sul sito del Ministero dell'Interno ( <a href="http://www.interno.gov.it">www.interno.gov.it</a> ).
<b>Decorrenza del periodo utile per l'invio</b>	Dalle ore 8.00 dello scorso <b>15 settembre 2012</b> .
<b>Termine per la presentazione</b>	Fino alle ore 24.00 del prossimo <b>15 ottobre 2012</b> .
<b>Soggetto destinatario</b>	L'Ente deputato a ricevere la dichiarazione di emersione è lo <b>Sportello Unico per l'Immigrazione</b> presso la <b>Prefettura-UTG</b> competente per il luogo ove si svolge l'attività lavorativa che si intende regolarizzare.
<b>Modulistica da utilizzare</b>	La dichiarazione di emersione per ciascun lavoratore che si intende regolarizzare si effettua compilando i modelli reperibili on line – sempre sul sito <a href="http://www.interno.gov.it">www.interno.gov.it</a> – e denominati: à <b>Modello EM-DOM</b> , nel caso di lavoro irregolare domestico; à <b>Modello EM-SUB</b> qualora si tratti di lavoro irregolare subordinato. Come indicato nel DM 29 agosto 2012, le istruzioni per la compilazione dei predetti modelli si possono reperire nel <b>Manuale di utilizzo del sistema</b> , direttamente scaricabile dal portale istituzionale del Ministero dell'Interno.

## OSSERVA

Come precisato dai Ministeri interessati, a differenza di quanto accade in occasione del decreto flussi, non è necessario inviare le domande con urgenza, poiché in questo caso non è stato fissato un limite massimo di domande accoglibili.

## Contenuto della dichiarazione di emersione

L'art. 4 del DM 29.8.2012 prevede che la dichiarazione debba tassativamente contenere, a pena di inammissibilità della domanda, i dati e le indicazioni di seguito riportati:

<b>Dati relativi al datore di lavoro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>à I <b>dati identificativi</b> del datore di lavoro, compresi quelli afferenti alla carta di soggiorno nel caso in cui sia straniero;</li> <li>à l'attestazione del possesso del predetto requisito reddituale;</li> </ul>
<b>Dati identificativi del lavoratore straniero</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>à le <b>generalità e la nazionalità</b> del lavoratore straniero al quale si riferisce la dichiarazione;</li> <li>à gli <b>estremi del passaporto</b> o di un altro <b>documento equipollente</b> valido per l'ingresso nel territorio dello Stato.</li> </ul>
<b>Dati relativi al rapporto da regolarizzare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>à l'indicazione della <b>tipologia</b> e delle <b>modalità di impiego</b>;</li> <li>à l'attestazione dell'<b>occupazione del lavoratore</b> per il periodo da regolarizzare;</li> <li>à la dichiarazione che la <b>retribuzione convenuta</b> non è inferiore a quella prevista dal vigente <b>CCNL</b> di riferimento.</li> </ul>
<b>Indicazioni circa gli adempimenti obbligatori</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>à la proposta di <b>contratto di soggiorno</b> previsto dall'articolo 5-<i>bis</i> del DLgs. n. 286/1998;</li> <li>à l'indicazione della data della <b>ricevuta di pagamento del contributo forfetario</b> di 1.000 euro;</li> <li>à l'<b>obbligo di regolarizzare la posizione retributiva, contributiva e fiscale</b> per un periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro, o comunque <b>non inferiore a 6 mesi</b>;</li> <li>à l'indicazione del <b>codice a barre telematico</b> della marca da bollo di 14,62 euro richiesta per la procedura di emersione.</li> </ul>

Nella circolare n. 5638/2012, il Ministero dell'Interno rende noto che, per aiutare gli utenti nell'adempimento, è stata prevista un'apposita area di supporto, con funzione di **help desk**, attiva nei seguenti giorni e orari:

è dal **lunedì al venerdì** dalle ore **8.00 alle 19.00**;

è il **sabato** dalle ore **8.00 alle ore 14.00**.

Ancora, il Ministero precisa che, mentre i soggetti privati e i Consulenti del lavoro possono utilizzare l'help desk accedendo al sistema, i patronati possono rivolgersi all'apposito numero verde già in utilizzo.

#### **Ricevuta per l'avvenuto invio**

Effettuato l'invio della dichiarazione di emersione, l'utente potrà stampare la ricevuta recante l'indicazione della **data di invio telematico**. Copia della stessa ricevuta dovrà essere consegnata, a cura del datore di lavoro, al lavoratore ai fini dell'attestazione **dell'avvenuta presentazione della domanda di emersione**.

OSSERVA

Come precisato dal Ministero dell'Interno nella circ. n. 5638/2012, sulla ricevuta vengono indicati **codici univoci di identificazione** che consentono di verificare l'**autenticità formale** dei dati contenuti, in modo da contrastare eventuali tentativi di falsificazione o contraffazione.

## Procedimento presso lo Sportello Unico

---

Una volta inviata la dichiarazione, il datore e il lavoratore interessati devono attendere la convocazione dello **Sportello Unico per l'Immigrazione** per l'eventuale perfezionamento della procedura. Il medesimo ufficio li convocherà una volta acquisiti i pareri:

- è della **Questura**, che dovrà verificare l'insussistenza di motivi ostativi sia alla presentazione della **dichiarazione di emersione** del datore di lavoro che al rilascio del **permesso di soggiorno** al lavoratore straniero;
- è della **Direzione Territoriale del Lavoro** competente, che deve esprimere il proprio avviso circa la **congruità del reddito** o del **fatturato del datore di lavoro** indicato nell'istanza presentata.

Ricevuti i pareri, lo Sportello Unico provvederà a convocare le parti e verificherà la corrispondenza delle dichiarazioni rese nell'istanza acquisita dal sistema informatico, con quanto indicato nella documentazione che deve essere esibita dal datore e dal lavoratore all'atto della convocazione, ovvero:

- à la certificazione della **struttura sanitaria pubblica** o del **medico** convenzionato con il S.S.N., rilasciata in data antecedente la presentazione dell'istanza, che attesti la **limitazione dell'autosufficienza** (nel caso in cui la dichiarazione di emersione riguardi l'attività di assistenza alla persona);
- à la **ricevuta** che attesta l'**avvenuto versamento** del **contributo forfetario** di 1000 euro;
- à il documento che evidenzia il **codice identificativo** della marca da bollo;
- à la **documentazione**, proveniente da enti pubblici, attestante la presenza del lavoratore straniero sul territorio nazionale almeno alla data del 31 dicembre 2011;
- à documenti attestanti la **regolarizzazione** delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo **retributivo, contributivo e fiscale**.

## La regolarizzazione retributiva, contributiva e fiscale

---

All'atto della convocazione presso lo Sportello Unico per l'immigrazione, il datore di lavoro deve già aver effettuato le seguenti operazioni di regolarizzazione delle somme dovute al lavoratore a titolo **retributivo, contributivo e fiscale**:

<b>Regolarizzazione retributiva</b>	La regolarizzazione delle somme arretrate, dovute al lavoratore a <b>titolo retributivo</b> in base al CCNL riferibile all'attività svolta, deve essere oggetto di <b>attestazione congiunta</b> del datore di lavoro e del lavoratore. Si precisa che tali somme devono corrispondere alle <b>retribuzioni minime giornaliere</b> fissate annualmente dall' <b>INPS</b> ai sensi della L. 7.12.1989 n.
-------------------------------------	--

	389.
<b>Regolarizzazione contributiva</b>	<p>In <b>ambito contributivo</b>, il datore di lavoro deve, altresì, dimostrare di aver adempiuto a tutti gli obblighi maturati a decorrere dalla <b>data di inizio</b> del rapporto di lavoro irregolare fino a quella di <b>stipula del contratto</b> di soggiorno e, comunque, per un periodo <b>non inferiore a 6 mesi</b>. I documenti che devono essere presentati sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>à copia delle denunce mensili <b>UNIEMENS</b> per i datori di lavoro <b>non agricoli</b>;</li> <li>à copia delle denunce trimestrali <b>DMAG</b> per i datori di lavoro <b>agricoli</b>.</li> </ul> <p>Si precisa che l'accertamento dell'avvenuto adempimento sarà effettuato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione con l'acquisizione del <b>documento unico di regolarità contributiva (DURC)</b>.</p> <p>Invece, nel caso di rapporti di <b>lavoro domestici</b>, verranno esaminate le copie di <b>bollettini MAV</b> messi a disposizione dall'INPS.</p>
<b>Regolarizzazione fiscale</b>	<p>La regolarizzazione a <b>fini fiscali</b>, afferente alle <b>ritenute</b> effettuate sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore per la durata del rapporto di lavoro (o comunque per un periodo non inferiore a 6 mesi) è attestabile anche con <b>autocertificazione</b> del <b>datore di lavoro</b>. A tal proposito, il datore di lavoro sarà tenuto a versare tali ritenute fiscali entro il prossimo <b>16 novembre 2012</b>.</p>

### Conclusione della procedura di regolarizzazione

Al termine delle verifiche, se l'esito è positivo, si procede alla fase conclusiva della procedura di regolarizzazione costituita dai seguenti adempimenti:

- à **Stipula del Contratto di soggiorno** da parte del datore e del lavoratore, al quale verrà consegnato il **modello 209** per poter richiedere il **permesso di soggiorno**;
- à **Comunicazione obbligatoria** di assunzione al **Centro per l'impiego** – o all'**INPS** in caso di rapporto di lavoro domestico - da effettuarsi contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno.

#### OSSERVA

Come precisato dal Ministero dell'Interno nella circ. n. 5638/2012, in realtà, il DM 29.8.2012 stabilisce che già con la sottoscrizione del contratto di soggiorno si adempie agli obblighi di comunicazione di assunzione previsti ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2 del DL n. 510/1996.

### Sospensione ed estinzione dei procedimenti penali e amministrativi

Ai sensi dell'art. 5 del DLgs. n. 109/2012, il ricorso alla procedura di regolarizzazione può comportare due vantaggi immediati e diretti per le parti, in pratica:

- à l'avvenuta presentazione della **dichiarazione di emersione** determina la **sospensione** dei procedimenti **penali ed amministrativi** per le violazioni delle norme relative all'ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale;
- à mentre la sottoscrizione del **contratto di soggiorno** e la contestuale **comunicazione obbligatoria** di assunzione comportano l'**estinzione** dei **reati** e degli **illeciti amministrativi**.